



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 700 del 28/04/2023

**OGGETTO: LEGGE 08.08.1991 N. 264 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO". SOCIETÀ DENOMINATA "S MEDICAL S.R.L." CON SEDE LEGALE IN SASSUOLO (MO), VIA STAZIONE 50. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 07/02/2023 CON PROT. 4072/11-10.**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Vista la legge 08.08.1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Vista legge 04.01.1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi".

Vista le Legge 07.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che all'art. 1, comma 85, lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province fra le quali le funzioni inerenti alle autorizzazioni ed il controllo in materia di trasporto privato;

Premesso:

1. che nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza amministrativa sull'attività di consulenza automobilistica di cui alla legge 08.08.191 n. 264 la Provincia di Modena, dando seguito ad analoga attività di controllo già svolta nel corso dell'anno 2019 e mirante ad accertare la posizione di alcuni poliambulatori in merito al servizio di rinnovo delle patenti di guida da questi offerto ai propri clienti, effettuava in data 22/11/2022 verifiche d'ufficio sui relativi siti web;

2. che in data 22/11/2022 ed anche, successivamente, in data 13/01/2022 si accertava:

a) la presenza sul sito web <https://medicalpoliambulatori.com/> di pubblicità di rinnovo patente svolta dalla società "M Medical S.r.l." (P.IVA 03746920366) presso le sedi di Modena Via Giardini 375 e Modena Via Cesare Costa 19/C e dalla società "S Medical S.r.l." (P.IVA 03808860369) presso la sede di Sassuolo, Via Stazione 50,

b) che la pubblicità presente sul sito web indicava che il costo per ottenere il rinnovo della patente era di "89 € Tutto Incluso",

c) che la pubblicità presente sul sito web indicava che il cliente avrebbe dovuto portare con sé "documento d'identità valido, patente di guida, eventuali visite specialistiche in caso si soffra di particolari patologie (diabete, protesi acustiche, ecc.)".

Considerato:

1. che dalla lettura della pubblicità, come pubblicata sul sito <https://medicalpoliambulatori.com/> si sarebbe potuto ritenere che accanto all'attività di accertamento sanitario svolta dal professionista medico certificatore venisse posta in essere dall'impresa "S Medical S.r.l." un'attività di supporto burocratico consistente nel pagamento, mediante piattaforma PagoPA, dei diritti dovuti allo Stato a titolo d'imposta di bollo ed a titolo di tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986 n. 870, nonché

un'attività di effettuazione, direttamente in ambulatorio, delle foto necessarie ai fini del rilascio della nuova patente;

2. che l'esercizio di attività di consulenza ed assistenza, per legge riservate agli studi di consulenza automobilistica ed alle autoscuole, qualora fosse posta in essere da parte di soggetti non titolari di specifica autorizzazione, sarebbe soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge 08.08.1991 n. 264 che testualmente recita: “ *Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.*”

Dato atto:

1. che per le ragioni sopra esposte veniva avviato da questa Amministrazione con nota prot. 4072/11-10 del 07/02/2023 un procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di diffida finalizzato ad una riformulazione della pubblicità presente sul sito <https://medicalpoliambulatori.com/> in quanto suscettibile di ingenerare nel pubblico il convincimento che il servizio offerto non riguardasse il solo accertamento medico-sanitario del possesso dei requisiti psicofisici necessari per il rinnovo della patente di guida ma includesse anche forme di assistenza burocratica (effettuazione delle foto e/o pagamento dei diritti e bolli spettanti al Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti)

2. che con nota agli atti con prot. 4209 del 08/02/2023 il sig. Traina Giovanni, amministratore unico e legale rappresentante della società “S Medical S.r.l.” comunicava di avere provveduto a modificare la pubblicità relativa all'attività di rinnovo patenti sul sito web <https://medicalpoliambulatori.com/>

3. che l'attuale pubblicità riportata sul citato sito web (schermata acquisita agli atti con prot. 15009/11-10 del 27/04/2023) appare formulata in modo tale da non confondere l'attività di accertamento medico-sanitario, di competenza del personale di cui all'art. 119 del D.lgs. 285/92, con l'attività di supporto burocratico di esclusiva competenza di autoscuole e studi di consulenza automobilistica

#### IL FUNZIONARIO P.O. DETERMINA

1. di archiviare, per le ragioni in premessa indicate, il procedimento avviato con nota prot. 4040/11.10 del 07.02/2023 nei riguardi della società “S Medical S.r.l.” (P.IVA 03808860369)

2. di informare che qualora, a seguito di futuri riscontri, dovesse accertarsi nuovamente l'esistenza di pubblicità, in qualsivoglia modo veicolata, tale da far ragionevolmente ritenere che la società non si limiti, relativamente alle operazioni attinenti al rinnovo delle patenti di guida, a fornire il mero supporto logistico dei propri ambulatori per l'attività di accertamento sanitario svolta dai professionisti medici certificatori di cui al citato art. 119 del D.lgs. 285/92, ma presti servizi di consulenza amministrativo-burocratica di esclusiva competenza di imprese allo scopo specificamente autorizzate, l'Amministrazione dovrà avviare ulteriori procedure finalizzate all'eventuale applicazione delle sanzioni di legge

4- di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla sua notificazione ovvero, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)